



ALLEGATO B alla Dgr n. 1767 del 02 novembre 2016



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO DI PROGRAMMA

**ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35
S.Michele al Tagliamento (VE) – Progetto strategico di interesse regionale
“Riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est”**

L'anno 2016, addì _____ del mese di _____, presso la sede della Regione del Veneto, palazzo Linetti in Venezia, sono presenti:

per la Regione del Veneto c.f. 80075800279, con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Ferro Fini, in persona dell'arch. Vincenzo Fabris, Direttore pro tempore del Dipartimento del Territorio e della Sezione Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 1363 del 09.10.2015.

e

per il Comune di S. Michele al Tagliamento, c.f. 00325190270, con sede in S. Michele al Tagliamento (VE) in Piazza della Libertà n. 2, nella persona del Sindaco Pasqualino Codognotto, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del C.C. n. 66 del 25.09.2014.

e

Immobiliare Nettuno s.p.a. (ditta attuatrice), con sede in Latisana, Calle dell'Annunziata, n. 10 codice fiscale 00194950937 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 261227, nella persona di Franco Basso, nato a San Stino di Livenza, il 04.11.1946, domiciliato per la carica in Latisana (UD), Calle dell'Annunziata, n. 10, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante della società, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1940 di repertorio notarile a firma del dott. Roberto Cortelazzo, Notaio.

IL PROCEDIMENTO

La ditta attuatrice intende realizzare un intervento integrato di riqualificazione di un ambito consistente di Bibione est attraverso opere di ristrutturazione di alcune infrastrutture e spazi pubblici, proponendo la realizzazione, in parziale conformità con lo strumento urbanistico vigente, un complesso turistico ricettivo di tipo villaggio-albergo e complementari, formato da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (secondo le indicazioni introdotte dalla recente normativa regionale sul turismo).

Ai fini di cui al primo comma, il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, L.R. 35/2001 e conseguentemente comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti. Gli elaborati allegati all'Accordo e meglio precisati all'art. 2 costituiscono adeguamento ai contenuti del P.R.G.C.

Eventuali modifiche progettuali che fossero ritenute necessarie o opportune in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali, estetiche – anche con riferimento alle reti di servizi – e che non incidano sugli aspetti essenziali o dimensionali dell'intervento come rappresentato negli allegati, non costituiranno modifica di questo Accordo. Si precisa, in particolare, che ogni modifica e o variante che possa interessare le sole disposizioni attuative del presente accordo, senza incidere sul dimensionamento, le previsioni o le norme del P.I., potrà essere approvata, dall'Amministrazione Comunale, mediante le procedure di legge previste per la variante agli strumenti urbanistici attuativi.

PREMESSE

Premesso che:

- il Comune di San Michele al Tagliamento con delibera del Consiglio Comunale del 25 settembre 2014 n. 65 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio;

- è altresì dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 1985, n. 938 successivamente modificato;
- la Regione del Veneto con L.R. 11/2013, riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale;
- l'art. 26 della L.R. 11/2004, come novellato dall'art. 15 della L.R. 32/2013 prevede, al comma 2 ter, che i progetti strategici turistici che comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e siano quindi dichiarati di interesse regionale con provvedimento della Giunta, siano approvati mediante accordi di programma con procedura ex articolo 32 della L.R. 35/2001.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di San Michele al Tagliamento, con deliberazione di Consiglio del 25 settembre 2014, n. 65 ha stabilito le linee guida per la definizione dell'Accordo di Programma del progetto strategico "Bibione est", riconoscendo la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla contestualizzazione dei procedimenti necessari alla variante urbanistica con la procedura ai sensi dell'articolo 32, L.R. 35/2001 da stipulare tra le amministrazioni (regionale, provinciale e comunale), gli altri enti eventualmente interessati e i privati promotori;
- la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 35/2001 finalizzata all'approvazione del progetto strategico turistico di Bibione est, è stata trasmessa in data 7 ottobre 2014 alla Sezione Urbanistica e alla Sezione Turismo e successivamente integrata;
- per contestualizzare il nuovo programma strategico all'interno delle previsioni del Masterplan di Bibione est, il Comune di San Michele al Tagliamento ha trasmesso altresì le delibere di Giunta Comunale n. 188 del 12 luglio 2013 per i lavori di risanamento conservativo e riuso del Faro di Bibione; n. 284 del 14 novembre 2013 per l'itinerario Giratagliamento; n. 248 del 9 ottobre 2014 per la realizzazione di un percorso accessibile al Faro di Bibione;
- la Giunta regionale, con deliberazione 24 novembre 2014, n. 2273 ha formalmente riconosciuto l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - di "Bibione e San Michele al Tagliamento" su istanza promossa dal

- Comune in forma di protocollo d'intesa tra il comune stesso e svariati operatori turistici operanti nel territorio;
- il Dipartimento Turismo, con nota 76282 del 23 febbraio 2015, ha espresso la valutazione sul contenuto del progetto stesso alla luce della legislazione regionale recentemente sopravvenuta;
 - trattandosi del primo progetto presentato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, che mette in relazione discipline diverse ma complementari delle due strutture regionali, e trattandosi di progetti turistici a valenza territoriale-urbanistica di interesse regionale, il Dipartimento Turismo non ha rilevato elementi ostativi, dal punto di vista turistico, a che il progetto, già valutato strategico, possa, nel rispetto delle previsioni del comma 9, articolo 42 della L.R. 11/2013, essere qualificato come progetto strategico ai sensi del comma 7 dello stesso articolo (qualificazione che costituisce, in base all'espressa previsione dell'articolo 15 della L.R. 32/2013, il presupposto applicativo del comma 2, articolo 6 della L.R. 11/2010);
 - il Dipartimento Turismo ha messo in evidenza la necessità che sia la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a stabilire le condizioni e i criteri per l'individuazione dei progetti strategici;
 - il Dipartimento Turismo ha dichiarato che il progetto "Bibione est", limitatamente agli aspetti turistici, indubbiamente evidenzia aspetti di interesse che potrebbero connotarlo come progetto strategico in campo turistico in relazione alla sua valenza in ordine all'attività turistica, al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva della zona, alla possibilità di sviluppare iniziative e attività di diversificazione e sostenibilità ambientale del turismo;
 - il Comune di San Michele, in quanto promotore e componente necessario di una OGD formalmente riconosciuta dalla Regione, potrebbe verificare il permanere dei presupposti di continuità del progetto con le strategie turistiche della destinazione, anche in ordine ai mercati di riferimento, alle nazionalità di turisti ospiti della struttura ricettiva e più in generale alle attività di promozione commerciale e di valorizzazione della ricettività nel contesto più ampio della destinazione turistica;
 - la Giunta regionale, con deliberazione 450/2015, ha individuato la sequenza

- degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica, d'intesa con la Sezione Turismo, e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica;
- il progetto di riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est, come sopra detto, presenta aspetti di interesse per poter essere connotato come progetto strategico;
 - la Valutazione Tecnica Regionale è positiva in conformità al parere n. 37 del 26 maggio 2015 del Comitato previsto dall'articolo 27 della L.R. 11/2004 e ha verificato la sussistenza della variante urbanistica;
 - in considerazione delle modifiche di destinazione di cui alla precedente premessa, la Ditta Attuatrice ha manifestato la disponibilità a farsi carico, a titolo perequativo, della stesura del progetto preliminare di sistemazione del Lido dei Pini il cui progetto viene precisato ed approvato con il presente accordo;
 - Trattandosi di un intervento soggetto alla L.R. 10/99 la Provincia di Venezia, con Determinazione del Dirigente di Settore N. 3927 /2012, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole con alcune prescrizioni relativamente alla proposta progettuale originaria. La stessa Provincia di Venezia, con propria Determinazione dirigenziale n. 669/2015, ha espresso parere di non assoggettabilità alla V.I.A. della proposta progettuale di cui al presente Accordo.

VALUTAZIONI

L'area oggetto del presente Accordo, è ricompresa tra la via Lattea a sud-ovest e la via Parenzo a nord, è collocata a confine con le consolidate urbanizzazioni di Bibione est, è sorta per effetto degli imponenti interventi di bonifica idraulica della destra idrografica della foce del fiume Tagliamento ultimati sul finire degli anni '60 del secolo scorso, ed è urbanisticamente qualificata come z.t.o. C 4.2., cui la variante di P.R.G. approvata con D.G.R. n. 938 del 26 febbraio 1985 attribuì una capacità edificatoria complessiva di 58.000 mc. distribuita su una superficie territoriale di circa 86.000 mq.

Lo strumento regionale PTRC, adottato con provvedimento 17 febbraio 2009, n. 372 e successivamente modificato con variante con attribuzione della valenza

paesaggistica adottata con provvedimento 10 aprile 2013, n. 427, ha individuato l'ambito oggetto del presente Accordo nell'unità di paesaggio "Bonifiche e laguna del Veneto orientale", territorio agrario delle bonifiche del Veneto Orientale, caratterizzato da presenza di numerosi corsi d'acqua e dalle aree lagunari e vallive.

Lo stesso PTRC, nell'effettuare una ricognizione dei vincoli paesaggistici per la redazione del Piano Paesaggistico, ha riportato la Proposta di Vincolo per l'area interessata dall'Accordo, come "Piccola Maremma, alla foce del fiume Tagliamento", senza peraltro definire e disciplinare puntualmente la proposta di dichiarazione di interesse.

Il PTCP ha ipotizzato di dare attuazione alle sue proposte tramite Progetti strategici, tra i quali c'è il Progetto Strategico Laguna di Caorle e Bibione.

BENEFICI PUBBLICI

Il presente Accordo, come meglio precisato negli allegati che ne fanno parte integrante, è finalizzato alla realizzazione di :

Opere pubbliche

- . costituzione di servitù di uso pubblico e la realizzazione del cosiddetto Parco della Biodiversità secondo gli elaborati grafici e documentali contenuti nel presente Accordo e della sua futura gestione secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione V.I.A.;
- . progettazione e realizzazione del nuovo tracciato del collettore denominato Canale VII^A in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento";
- . progettazione e riqualificazione di via Lattea secondo quanto già approvato dagli uffici competenti;
- . proposta di riqualificazione dell'arredo urbano del tratto pedonalizzato del centro commerciale naturale del Lido dei Pini attraverso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica o la presa in carico delle spese per la progettazione stessa, da parte della proponente, ed eventuale e successiva realizzazione con risorse pubbliche dell'opera stessa.

Proposta turistica innovativa

- . incremento dell'offerta di tipo turistico-ricettivo innovativo e green richiesto dal mercato;
- . incremento dell'occupazione con 15 persone assunte in modo stabile e circa 85 stagionali per la struttura ricettiva ed altre 5 per la gestione e visita al parco della biodiversità;
- . la formazione di 290 unità abitative ammobiliate e 26 camere all'interno dell'albergo;
- . incremento delle presenze annue previste di circa 125.000 unità.

VISTO CHE

- . l'iniziativa proposta risponde pienamente agli indirizzi di sviluppo delineati dalla pianificazione urbanistica di competenza comunale, rappresentando attuazione di atti urbanistici già precedentemente approvati e che la stessa si colloca coerentemente nell'ambito della programmazione sovracomunale proponendo un opportuno e definitivo assetto urbanistico dell'ambito di interesse e del contesto di riferimento, in una con la definitiva sistemazione delle opere viarie, di rigenerazione del Lido dei Pini, dei percorsi naturalistici verso il Faro ed il rilancio del turismo di qualità nella zona est di Bibione;
 - . la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1363 del 9 ottobre 2015 ha dato avvio del procedimento avendo verificato la sussistenza della variante urbanistica, dell'interesse regionale e del progetto strategico ai sensi dell'art. 15 della LR 32/2013, come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale n. 47 del 26 maggio 2015 alla proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001 per l'attuazione organica e coordinata del progetto strategico per la riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est;
 - . la Regione Veneto ha conseguentemente disposto la prosecuzione della avviata procedura di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001 convocando le conferenze di servizi per la disamina dell'intervento proposto;
- alla data odierna si sono tenute i seguenti tavoli tecnici e conferenze di servizi istruttorie:

- . in data 3 marzo 2016
- . in data 11 marzo 2016
- . in data 4 aprile 2016

che inoltre:

- . Si richiamano le valutazioni VAS espresse nelle sedute della Commissione del 10.09.2012 con parere n. 88 e del 24.02.2016 con parere motivato n. 38.
- . è seguita la conferenza di servizi in data _____ nella quale è stato definito e sottoscritto uno schema di accordo di programma ai fini dell'adozione e pubblicazione della variante urbanistica i cui verbali per quanto occorre vengono qui integralmente richiamati;
- . la pubblicazione è stata effettuata dal _____ al _____
- . nella conferenza di servizi decisoria del _____ tenuto conto delle osservazioni e pareri pervenuti, è stato approvato l' Accordo di Programma definitivo;

Costituiscono parte integrante dell'Accordo gli elaborati grafici e tecnici allegati, così come individuati al successivo art. 2.

Il presente accordo di programma è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, L.R. 35/2001 e conseguentemente, come meglio precisato dal successivo art. 1, comporta variante urbanistica agli strumenti urbanistici vigenti. Gli elaborati allegati all'Accordo e meglio precisati all'art. 2 costituiscono adeguamento ai contenuti del P.R.G.C.

Eventuali modifiche progettuali che fossero ritenute necessarie o opportune in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali, estetiche – anche con riferimento alle reti di servizi – e che non incidano sugli aspetti essenziali dell' intervento come rappresentato negli allegati, non costituiranno modifica di questo Accordo.

L'esecuzione delle opere pubbliche e private assoggettate al rilascio dei successivi titoli abilitativi e gli impegni del Proponente nei confronti del Comune di San Michele al Tagliamento, saranno disciplinati da un'apposita Convenzione.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, approvano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

TITOLO I

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo di Programma, che autorizza le opere di seguito elencate, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la variazione integrativa degli strumenti urbanistici.

Restano in capo al Comune di San Michele al Tagliamento le competenze sull'emanazione dei titoli edilizi.

Art. 2 – Interventi oggetto del presente Accordo di Programma

Il presente Accordo riguarda il progetto strategico di interesse regionale per la riqualificazione e rilancio turistico di Bibione est e prevede:

- a) la parziale modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella Z.T.O. C4.2 trasformando il vincolo di destinazione a "residenza stabile" per mc 18.000 concedendo la possibilità di realizzare, nell'intero ambito, un complesso turistico ricettivo di tipo villaggio-albergo e complementari, formato da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (secondo le indicazioni introdotte dalla recente normativa regionale sul turismo);
- b) la costituzione di servitù di uso pubblico e la realizzazione del cosiddetto Parco della Biodiversità secondo gli elaborati grafici e documentali contenuti nel presente Accordo e della sua futura gestione secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione V.I.A.;
- c) la progettazione e realizzazione del nuovo tracciato del collettore denominato Canale VII^A in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento";
- d) la progettazione e riqualificazione di via Lattea secondo quanto già approvato

dagli uffici competenti;

e) la riqualificazione del centro commerciale del Lido dei Pini attraverso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica o la presa in carico delle spese per la stessa progettazione di fattibilità tecnica ed economica da parte della proponente, per la eventuale realizzazione con risorse pubbliche, di un piano di riqualificazione dell'arredo urbano del tratto pedonalizzato del centro commerciale naturale del Lido dei Pini.

Gli elaborati grafico-documentali elencati nel presente Accordo sono quelli contenuti nella tabella xls con relativa impronta numerica, trasmessa con PEC 5513 del 23 febbraio 2016 pervenuti al protocollo regionale n. 70662 nella medesima data, la cui autenticità è stata riscontrata mettendoli a confronto con quelli contenuti nel DVD consegnato a mano alla Sezione Urbanistica al quale è stato attribuito il medesimo protocollo della PEC e dai quali è stata generata la relativa impronta numerica attraverso l'uso del software SHA236 Hash Generator; di seguito si elencano gli elaborati con relativo nome del file e l'impronta Hash

Cod.	Oggetto tavola	Nome file	Hash originale tabella
A01	Relazione illustrativa	A01.pdf.p7m	2fecf1314d4a50feb5de5967be8dd7155db58f12a25f2151d7f62989cfd5a9
A02	Estratto C.T.R. e Ortofotopiano	A02.pdf.p7m	671b7ae922f5e0e6964878d6c66ff0cfe772f5570360854f8de47c03f5e3300c
A03	Pianificazione sovracomunale	A03.pdf.p7m	b6a058d14065226d0e96e43c0f91e9050ec1fe066d0d4cee84197cb56a08fb7f
A04	Piano di Assetto del Territorio	A04.pdf.p7m	03a18553015dc81ff8ab08573c7004c746c75612e90284f41e2280aa61c039fd
A05	Rete natura 2000	A05.pdf.p7m	84873f0a2443c23dd4078b45833cab38440498b793a7972fa7d2d90c1449129e
A06	Inquadramento interventi	A06.pdf.p7m	bbe31644f1fef977eb922e07a9de6c402078bddd2526c0b0cc004c4456e7e623
A07	Rilievo strumentale dell'area, planimetria e sezioni	A07.pdf.p7m	62b08b5b149971808ddf2b70bb2fa55456dd80c14e5f84d7bfd09b9ecd6fff1e
A08	Monografia dei capisaldi e relazione livellazione	A08.pdf.p7m	84f3620c867fe04f698cebaa5194a009373794af6a154fb070b3010560e91912

A09	Estratto catastale e disponibilità aree	A09.pdf.p7m	533ea8aa8010eff5cb6b9646e84d3091530eb5dcf7a3cd8cbe5921eb66c782ca
A10	Visure catastali	A10.pdf.p7m	d1b2a65f941f11ffcaad22b3278b4dbbfa27b647f61a17efe0033bfb2563cd37
A11	Documentazione fotografica	A11.pdf.p7m	ba34fdc7d48082eb30f36f4d4697491f73f9da754e043f64e84d08b6fb6e535c
A12	Rilievo reti tecnologiche esistenti	A12.pdf.p7m	7366e2ddf740230b655cb3c7c91d131161de87ee02c87b1811b09d1413646099
A13	Planimetrie di zonizzazione aree e matrice di valutazione ambientale	A13.pdf.p7m	8cf33abca0cc87518322986bcd8c7f75d5cfe03354dc680ca48c74d0d3904cbe
A14	Planimetrie di individuazione degli habitat di specie presenti o potenziali	A14.pdf.p7m	ab8428e61a3bd476ec43ef7b81bbcb5d33aa3ffff746787550ba040f229fce19
A15	Specie faunistiche di pregio ambientale	A15.pdf.p7m	7929c6ee3dedd18ce9197328bf1db84572f0101708d64b7e3dc7420e4775a9bd
A16	Rilievo vegetazionale area Turistica	A16.pdf.p7m	8f26f8f8458007d91b42946610a53444fe59b6f094f40e25158c5e9e2bb683b7
A17	Vincoli, prescrizioni e direttive	A17.pdf.p7m	12dab71e5eb1da8623d0eb63d22299460b38465c78c9cbdf04764e94518944f5
A18	Destinazioni d'uso e verifica reperibilità standards	A18.pdf.p7m	c49abf219edc023cc8cd8d558c2c1d0f6c127249896a2b0be38a1ac9dc5fb830
A19	Cessioni ed asservimenti	A19.pdf.p7m	39fb135de02392c36d25c4ebd70362ba773c32446024b08645b5d3068ba01637
A20	Planimetria descrittiva	A20.pdf.p7m	b937de4712780bf699215b09c5b8b27dc058bf99aa4b8c9a094396903bdd6b8
A21	Viabilità carrabile, pedonale e ciclabile	A21.pdf.p7m	1253a52881ede8de018995eb5f9bf0976167fc8dd379f0310b1354e667753fe1
A22a	Planimetria copertura del verde	A22a.pdf.p7m	9b5c76a5ba1e3f224d1ce97834950eb8214b36eb3ab1d51bffc02814a789d76e
A22b	Sezioni copertura del verde	A22b.pdf.p7m	609f307fa8c0f57c47886580215604a70bd89a08dca0fcc47e99d9d2ce9c083a
A23	Planimetria impatto acustico	A23.pdf.p7m	4fbcbbfbbad91a66274f928b4144e647e934142e239e5b283b372d28207b4d05
A24	Norme tecniche di attuazione	A24.pdf.p7m	dc2c4ac3623ac9671ccc4687494d73d19d4e03586005715879d33a7a94e681
A25	Relazione geologica - geotecnica	A25.pdf.p7m	6a3f5ff5f2fe38a01530a362ca747a518418b671d71a9448f96af36b59017e77
A26	Prontuario di mitigazione ambientale	A26.pdf.p7m	c031df4b32673a473286bdac7356f221e96d36b119a65a032fe9843b24d2f07c
A27a	Precauzioni Progettuali - Corridoi ecologici residenze turistiche area est	A27a.pdf.p7m	0ba94e33401894463dfd9892718d438d34dfbdc2c230eeec333491a18c8c97f4

A27b	Precauzioni Progettuali - Corridoi ecologici residenze turistiche area ovest	A27b.pdf.p7m	e4a69370a5ad83f4c680a568a16fb132dc5bde93be2231fb32bddf67c67532d
A27c	Precauzioni Progettuali - Impianto arboreo-arbustivo sulla fascia di rispetto della pineta	A27c.pdf.p7m	263efa704199fa3cc3aebb9ddb917fc57f5b84ffa0fe2ad70be6837484a51a3e
A27d	Precauzioni Progettuali - Sintesi degli interventi	A27d.pdf.p7m	09f0f5c066220e1b82c2889f5827bcbfb5e4669e56a506a8f87c5ee45c301999
A28	Valutazione di Incidenza Ambientale	A28.pdf.p7m	7a68adcd9f1996cbfb72867a3ae7e29bc781144db0ae50c335ebe4a05c1139b9
A29	Relazione di impatto viabilistico	A29.pdf.p7m	732b660ceb2cc52331d1efa4d87345dc9a8546d7d88abe850273286059d0ddde
A30	Relazione valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.	A30.pdf.p7m	cd7cacdefe98efa5ab562022e38da7a20c2b7837efd27d521bfc90ca7ee83525
A31	Planimetria scavi archeologici	A31.pdf.p7m	e3ecaa2abea51ddca2880e78ac39c9f2de80599e827583b74483b9249cdb180e
D01	Sintesi progetto esecutivo Parco della Biodiversità	D01.pdf.p7m	74dfce7b7b37861ab72550a7d26cc31c8161b4f864d645b948ebb61421a117bc
E01	Sintesi progetto esecutivo deviazione Canale VII	E01.pdf.p7m	3d7272faa1d6d1df48e6af37ea6bee277a24cd9e08d5fdab480dc36447fed602
F01	Relazione tecnica generale	F01.pdf.p7m	72aba4e10058dc2ddfbff1017ba557746474975efb89d1fb2369a64029a6a324
F02	Rilievo strumentale dell'area, planimetria e sezioni	F02.pdf.p7m	c8e1c1255a915e862880022f01fa3b1628b64e8a3ab96ff72a8f35b0d831dc88
F03	Documentazione fotografica	F03.pdf.p7m	40e1eb10410850f2e9604ec49964cdc7092707e433b20766f20147201fdf6bb3
F04a	Planimetria, prospetti e sezione - Tavola 1	F04a.pdf.p7m	6d8c6d520f01c1df38fc494177bbc26912339df820c439dcf3045fd67b9d4b99
F04b	Planimetria, prospetti e sezione - Tavola 2	F04b.pdf.p7m	460978054cd2ca617cbfbc97b7af2aeaed2b3efcb8ad351d8a163171c65f2941
F05	Percorso via Capricorno ovest	F05.pdf.p7m	81a2888c1162aebce2c538bc3aea0ac4f014bcc0563249b9d633048d5965843b
F06	Prime indicazioni sul piano di sicurezza di cantiere ai sensi del titolo IV – D.LGS. 81/2008	F06.pdf.p7m	2a394ec77b5d5c022accf3b736eb515493c2937fade0dd9294327c12b055273e
F07	Quadro economico	F07.fid.p7m	d9e0bf13fea2e06dccb7ddeb51c8461ff7a3eee8dba54c44ab4146367ca6b66a

Art. 3 – Modalità e tempi di realizzazione

Gli interventi sono finanziati prioritariamente con risorse della ditta attuatrice e realizzati nei tempi e nei modi specificati al successivo art. 6.

Capo II**Effetto di variante****Art. 4 - Variante urbanistica**

Con il presente Accordo di programma si approva la variante al P.R.G del Comune di San Michele al Tagliamento costituita dagli elaborati tecnici, individuati e richiamati nel precedente art. 2 del presente atto.

Questa si configura come parziale modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella Z.T.O. C4.2 trasformando il vincolo di destinazione a "residenza stabile" per mc 18.000 concedendo la possibilità di realizzare, nell'intero ambito, un complesso turistico ricettivo di tipo villaggio-albergo e complementari, formato da unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate a gestione unitaria (secondo le indicazioni introdotte dalla recente normativa regionale sul turismo). Tale variazione anticipa le indicazioni contenute nel P.A.T. e non modifica di fatto le previsioni volumetriche sin d'ora approvate.

Qualora, entro 6 anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di esecutività del presente atto, per fatto e colpa imputabili alla Proponente e/o suoi aventi causa, non si dovesse giungere alla realizzazione degli interventi, entro i termini stabiliti dal cronoprogramma, la variante urbanistica decadrà.

Capo III**Legittimazione della Proponente****Art. 5 Dichiarazione di proprietà**

Il Proponente dichiara:

- di essere proprietario dei terreni catastalmente censiti al Catasto Terreni al Censuario di San Michele al Tagl.to Foglio 50:

- Mappale numero	- Consistenza	- Proprietà
- n. 87	- intero	- Proponente

- n. 96	- intero	- Proponente
- n. 860	- intero	- Proponente
- n. 2941	- intero	- Proponente
- n. 3338	- intero	- Proponente
- n. 3339	- intero	- Proponente
- n. 3340	- intero	- Proponente
- n. 3341	- intero	- Proponente

- che sempre all'interno dell'ambito di piano ricadono le seguenti aree

- Mappale numero	- Consistenza	- Proprietà
- n. 2945	- intero	- Proponente

di proprietà del Proponente ma soggette a vincolo di servitù a favore del Comune di San Michele al Tagl.to (atto notaio Pasqualis n.rep. 8859 n.3221 del 27.09.94). L'atto di costituzione stabilisce che *“La Società per una migliore fruizione della sua proprietà, qualora lo ritenesse necessario potrà ... collocare i servizi in altra area limitrofa”*, pertanto, visto il Progetto del Nuovo Canale Settimo i collegamenti al depuratore originariamente previsti non saranno più necessari, facendo venir meno la giustificazione della costituzione della servitù.

- che sempre all'interno dell'ambito di piano ricadono le seguenti aree di appartenenti al Demanio :

- Area	- Proprietà
- Canale VI	- Demanio Statale
- Canale VII	- Demanio Statale

TITOLO II
Disciplina dell'attuazione
Capo I

Art. 6 - Obblighi a carico del Proponente**6.1 - La Ditta Attuatrice si impegna a:**opere pubbliche

- a. costituire servitù di uso pubblico su, l'area di circa 150.000 mq, realizzare secondo gli elaborati grafici e documentali contenuti nel presente Accordo ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione V.I.A., il cosiddetto Parco della Biodiversità. Il valore dell'area in costituzione di servitù di uso pubblico è pari a circa € 750.000,00 mentre la spesa presunta per la realizzazione di detta opera secondo gli elaborati facenti parte del presente Accordo è pari a circa € 568.400,00 ;
- b. progettare e realizzare il nuovo tracciato del collettore denominato Canale VII^A in sintonia con le indicazioni contenute nel progetto generale della CAIBT "Lavori di riqualificazione della rete fognaria di Bibione centro – 1° intervento". L'importo dei lavori, desunto dagli elaborati grafico-documentali facenti parte del presente Accordo è pari a circa € 1.534.000,00 ;
- c. progettare e riqualificare via Lattea secondo quanto già approvato dagli uffici competenti. L'importo dei lavori desunto dagli elaborati grafico-documentali facenti parte del presente Accordo è pari a circa € 1.570.600,00;
- d. Farsi carico delle spese per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione del centro commerciale del Lido dei Pini.

In ogni caso, le parti sin d'ora confermano che le somme di cui ai precedenti punti sono da considerarsi non comprensive di I.V.A., ove dovuta.

proposta turistica innovativa

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare:

1. n. 290 unità abitative ammobiliate con criteri costruttivi e impiantistici innovativi volti principalmente al risparmio energetico, realizzati con struttura leggera e tamponamenti in legno poggiati su pilotis per ridurre la

permeabilizzazione del suolo, secondo le indicazioni progettuali riportate negli elaborati grafici facenti parte del presente Accordo;

2. una struttura alberghiera, composta da 26 camere, ristorante, bar, parcheggi, piscine e parcheggi interrati che, posta al centro dell'intervento, svolgerà funzione di struttura a servizio dei clienti delle unità ammobiliate;
3. percorsi ciclo pedonali e spazi a verde dedicati esclusivamente alla struttura alberghiera realizzate secondo le indicazioni/prescrizioni riportate nella VINCA e VIA;

Tutte le opere sopra elencate sono rappresentate nel fascicolo contenente i seguenti elaborati, allegati al presente atto così come riportato al precedente art. 2 elaborati "b".

6.2 Opere di urbanizzazione e opere complementari. Descrizione, tempi, modalità di attuazione e cessione aree

6.2.1 - Esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria

La Ditta Attuatrice s'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al presente articolo, in coerenza con quanto previsto nel progetto dell'Accordo di Programma, e secondo gli elaborati allegati:

sedi stradali	mq 3.190,00
pista ciclo-pedonale	mq 1.460,00
sistemazione aree a verde	mq 900,00

Essendo tali opere funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica dell'ambito soggetto al presente Accordo, il richiamo normativo per la realizzazione delle predette opere risulta l'articolo 36 comma 4, del D.lgs 50/2016 per cui verrà applicato l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo verranno eseguite a scomputo degli oneri.

6.2.2 - Allacciamento ai pubblici servizi

La Ditta Attuatrice s'impegna a realizzare le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al Progetto preliminare delle opere riferite agli

allacciamenti ai pubblici servizi.

6.2.3 - Opere di urbanizzazione primaria e allacciamento ai pubblici servizi – tempi di esecuzione

La Ditta Attuatrice si impegna ad iniziare le opere di cui ai precedenti punti 6.2.1 e 6.2.2 entro 12 mesi dal rilascio del titolo edilizio e ad ultimare entro 36 mesi dalla data del loro inizio, prorogabili di altri 24 mesi.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate, ovvero risultassero incomplete, il Responsabile del servizio potrà procedere alla realizzazione delle suddette opere attraverso le procedure dell'appalto in danno.

In ogni caso dette opere dovranno essere ultimate entro i termini di validità del Piano. L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta Attuatrice.

6.2.4 – Cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria

La Ditta Attuatrice si impegna a cedere e trasferire a favore del Comune a titolo gratuito, come riportato nell'atto unilaterale del 16.10.2004 prot. 42740, con regolare rogito notarile e spese a proprio carico, le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria indicate con apposito retino tratteggiato a linee verticali di colore viola nella tavola A19 allegata al presente Accordo, e più precisamente:

sedi stradali	mq 3.190,00
pista ciclo-pedonale	mq 1.460,00
sistemazione aree a verde	mq 900,00

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate contemporaneamente per tutti gli ambiti, saranno subordinate a collaudo e la loro cessione potrà avvenire solo dopo il collaudo favorevole.

Resta inteso che, ferme restando le quantità minime sopra indicate, le aree e/o opere di cui sopra saranno descritte nel tipo di frazionamento e nella documentazione catastale che verrà redatta a cura e spese della Ditta Attuatrice per la sottoscrizione della convenzione definitiva di cessione.

La Ditta Attuatrice si riserva la facoltà di realizzare, previo richiesta specifica di concessione Comunale, nelle aree trasferite e/o cedute in proprietà al Comune, i sottoservizi ed ogni altra opera pertinenziale agli edifici privati quali, ad esempio, fognature, allacciamenti, fori di areazione dei garage e simili, con la conseguente

costituzione delle corrispondenti servitù.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, rispetto alle superfici sopraesposte, sarà ammessa la tolleranza del 5% della sup. reale, riconosciuta dall'Ufficio tecnico Erariale in base alla Circolare n. 2 del 1992 emessa dal Ministero delle Finanze. È invece sempre accettata l'eventuale differenza che potrebbe generarsi, in fase di frazionamento, tra superficie reale e superficie nominale. Ai fini del presente accordo si fa riferimento pertanto alla superficie reale.

6.2.5 – Esecuzione e asservimento del Parco urbano della biodiversità

la Ditta Attuatrice si impegna a progettare, realizzare e costituire servitù pubblica ed effettuare gli interventi di manutenzione del Parco previsto ("Parco della Biodiversità") nei tempi stabiliti al precedente punto 6.2.3.; tale opera dovrà essere realizzata prima delle opere di urbanizzazione e della costruzione di edifici.

6.2.6- Esecuzione, cessione delle opere di urbanizzazione secondaria

La Ditta Attuatrice si impegna a progettare ed a realizzare, a scomuto degli oneri di urbanizzazione secondaria, le seguenti opere:

- revisione/ampliamento di via Lattea, fuori ambito dell'accordo, indicata con apposito retino tratteggiato a linee verticali di colore arancione nella tavola A19;

Per quanto riguarda invece le aree di proprietà della Ditta Attuatrice prima della cessione/asservimento a favore del Comune delle stesse aree, verrà definita la loro esatta identificazione e le esatte superfici dal risultato dalla documentazione catastale che sarà redatta a cura ed onere della Ditta Attuatrice prima della cessione formale delle stesse aree.

La Ditta Attuatrice s'impegna a far realizzare da apposita impresa, debitamente qualificata per l'importo delle opere da eseguire, le opere di urbanizzazione secondaria secondo gli elaborati del relativo progetto e le prescrizioni di cui al Capitolo speciale d'appalto e Computo metrico.

Per l'esecuzione delle opere sopra citate, la Ditta Attuatrice affiderà le opere di urbanizzazione secondaria mediante procedura ordinaria, ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tale procedura sarà effettuata direttamente dalle Ditta Attuatrice, a totale propria cura e spese. La cifra a base di gara è quella risultante dal Computo metrico

estimativo e cioè pari a € 641.000,00 mentre l'importo esatto oggetto di scomputo sarà quello risultante dall'esito di gara, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune mediante trasmissione del relativo verbale prima dell'inizio dei lavori.

Il ribasso d'asta è a beneficio della Ditta attuatrice qualora l'importo dei lavori aggiudicati in gara sia superiore a quanto dovuto in base ai valori tabellari.

In sede di frazionamento delle aree da cedere, rispetto alle superfici sopraesposte, sarà ammessa la tolleranza del 5% della sup. reale, riconosciuta dall'Ufficio tecnico Erariale in base alla Circolare n.2 del 1992 emessa dal Ministero delle Finanze. È invece sempre accettato l'eventuale differenza che potrebbe generarsi, in fase di frazionamento, tra superficie reale e superficie nominale. Ai fini della presente convenzione si fa riferimento pertanto alla superficie reale.

La Ditta Attuatrice si riserva la facoltà di realizzare, nelle aree di cui al presente articolo, i sottoservizi ed ogni altra opera pertinenziale agli edifici privati quali, ad esempio, fognature, allacciamenti, fori di areazione dei garage e simili, con la conseguente costituzione delle corrispondenti servitù in conformità a quanto prescritto ed indicato nel progetto e nel piano di manutenzione.

6.2.7 - Opere di urbanizzazione secondaria tempi di esecuzione

Le opere di urbanizzazione secondaria verranno realizzate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto 6.2.1 e completate prima del rilascio dell'agibilità dei complessi edilizi privati previsti dal presente Piano. Per quanto riguarda invece le opere di revisione della struttura viabilistica di via Lattea, la Ditta Attuatrice s'impegna ad iniziare dette opere entro 12 mesi dal rilascio del titolo edilizio ed ultimarle entro 36 mesi dalla data di inizio, prorogabili di altri 24 mesi.

6.2.8 – Realizzazione degli interventi edilizi e scomputo dei contributi per oneri di urbanizzazione

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dei precedenti punti 6.2.1 e 6.2.6, comporta lo scomputo per la Ditta Attuatrice di quanto dovuto degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

E' ammessa altresì, ai sensi dell'art. 31 comma 11 della legge regionale 11/04, la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e

corrispondenti aree a standard tenuto conto del valore delle aree e delle opere cedute o vincolate. Conseguentemente, anche qualora il totale di detto importo dovesse eccedere il contributo determinato in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 17.06.2009 nessun conguaglio sarà dovuto.

Nel caso inverso, qualora venga accertato in fase di collaudo un importo effettivo di spesa inferiore a quanto dovuto per oneri tabellari, anche in conseguenza di un'eventuale ribasso d'asta, la Ditta Attuatrice dovrà provvedere al conguaglio verso il Comune.

6.2.9 – Costo di costruzione

La Ditta Attuatrice, in sede di rilascio dei permessi a costruire, si impegna per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare le disposizioni attinenti alla corresponsione degli oneri relativi al costo di costruzione secondo le varie fasi temporali previste dalla Legge 10 del 28.1.1977, artt. 3, 5 e 6.

6.2.10 - Realizzazione e cessione di altre opere

Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dall'Accordo, la Ditta Attuatrice si dichiara disponibile a progettare e realizzare, a propria cura e spese, le opere relative alla deviazione del canale Settimo così come previste dal progetto presentato dalla Ditta Attuatrice ed approvato in data 18.04.2016 dal Consorzio di bonifica, con prot. n. 3440/02, allegato E.01 al presente Accordo.

La Ditta si impegna in particolare:

- a redigere, a propria cura e spese, tutti i livelli di progettazione necessari al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire;
- ad eseguire, a propria cura e spese, le opere in conformità al progetto autorizzato secondo le modalità concordate con il Consorzio di bonifica;
- ad assumere, a propria cura e spese, la direzione lavori e la sicurezza del cantiere ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- a far collaudare, a propria cura e spese, le opere realizzate da un collaudatore nominato dal Consorzio di bonifica;

A collaudo favorevolmente eseguito, la Ditta Attuatrice si impegna a cedere e trasferire al Demanio Pubblico, con regolare rogito notarile e spese a proprio carico, l'area destinata alla realizzazione del "nuovo Canale Settimo", così come

individuata nell'elaborato grafico E01 (Progetto deviazione canale settimo) con apposito retino di colore rosso, con i manufatti ivi realizzati.

Per quanto riguarda le opere relative alla deviazione del Canale Settimo, la Ditta Attuatrice s'impegna ad iniziare dette opere entro 12 mesi dal rilascio del titolo edilizio ed ultimare entro 36 mesi dalla data di inizio, prorogabili per altri 24 mesi.

6.2.11 - Manutenzione delle opere

Durante l'esecuzione delle opere previste ai punti 6.2.1 e 6.2.6 e fino all'atto di trasferimento e/o costituzione di servitù di uso pubblico delle suddette aree, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alle opere di cui alla presente convenzione sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Attuatrice.

La manutenzione delle aree indicate con apposito retino tratteggiato a linee verticali di colore viola e tratteggiato a linee verticali di colore arancione, nella tavola A19, di cui ai precedenti articoli 6.2.1 e 6.2.6, da cedersi al Comune con separato atto, verrà posta a carico del Comune stesso dalla stipula dell'atto di cessione.

La Ditta Attuatrice metterà a disposizione dell'Amministrazione Comunale, almeno 20 posti auto ovvero due stalli per corriere per le eventuali visite guidate al Parco secondo quanto stabilito al punto 10.2 dallo stesso Programma di gestione/manutenzione.

Art.7 Obblighi a carico del Comune

Il Comune si impegna a rilasciare i titoli edilizi afferenti le opere di urbanizzazione primaria, secondaria, il cosiddetto Parco della Biodiversità, il nuovo tracciato del collettore denominato Canale VII^A e tutte le opere private previste nel presente Accordo, entro 90 giorni dalla presentazione delle relative istanze, ove complete di tutti gli elaborati ritenuti necessari sulla base di una apposita Convenzione che il Comune si impegna a sottoscrivere prima del rilascio dei titoli edilizi stessi. Il Comune si impegna altresì a farsi parte attiva, assieme alla Regione, per ricercare risorse per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori per la riqualificazione del centro commerciale naturale del Lido dei Pini.

Il Comune, nell'accettare fin d'ora la cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria, dichiara la destinazione ad uso pubblico delle aree stesse.

Resta inteso tra le Parti che l'individuazione dei percorsi e delle aree destinate a spazi aperti di uso pubblico è indicativa

Il Comune, al fine di rendere maggiormente funzionale il collegamento viabilistico dell'area oggetto dell'intervento con il territorio circostante, secondo quanto previsto negli elaborati grafici dell'accordo ha ritenuto necessario procedere alla revisione della struttura viabilistica di via Lattea anche attraverso la regolamentazione degli innesti con le vie laterali secondo quanto riportato negli elaborati dell'accordo stesso e secondo quanto riportato nel provvedimento autorizzativo provinciale relativo al procedimento di V.I.A.

Trattandosi di opere che per loro natura e dimensione influiscono su di un ambito più vasto rispetto al perimetro dell'Accordo di Programma in argomento, tali opere vengono considerate come urbanizzazione secondaria e come tali hanno accesso allo scampo degli oneri loro afferenti.

Il Comune relativamente alla revisione /ampliamento di via Lattea, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente della Ditta Attuatrice, tutte le aree di sua proprietà oggetto delle opere descritte nel presente articolo dopo l'avvenuto rilascio del permesso a costruire.

Art. 8 Obblighi a carico della Regione

La Regione si impegna a porre in essere le fasi procedurali di competenza ed a rendere esecutivo il presente accordo con decreto del Presidente della Giunta regionale come previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 35/2001.

La Regione si impegna altresì, ai fini della vigilanza e del controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma, ad istituire, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del DLgs. n. 267/2000, un collegio di vigilanza, come descritto al successivo art. 19.

La Regione, inoltre, verificherà la possibilità di accesso da parte dell'Amministrazione comunale a programmi di finanziamento per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori per la riqualificazione del centro commerciale naturale del Lido dei Pini.

Il presente Accordo costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di San Michele al Tagliamento come da elaborati allegati.

Capo II

Art. 9 - Cauzione

Il Proponente si impegna a costituire, prima rilascio del 1° titolo edilizio, fidejussione a favore del Comune di San Michele al Tagliamento, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, e secondo quanto pattuito nella Convenzione da stipularsi prima della emissione dei titoli edilizi, rilasciata da primario istituto assicurativo, per l'importo di € 3.839.412,41 (pari al 100% del presunto importo per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste).

Tale garanzia sarà progressivamente diminuita con l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente accordo per fasi successive per un valore corrispondente alle opere collaudate ovvero realizzate e prese in carico dal Comune, fino al raggiungimento di un importo minimo pari al 10% del valore complessivo delle opere che sarà trattenuto fino al collaudo definitivo delle opere pubbliche garantite che dovranno intervenire nei termini di legge. Detta garanzia fideiussoria prevedrà espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 10- Responsabilità e risarcimento danni

Fino all'avvenuta presa in carico, da parte del Comune, delle opere destinate a cessione, il Proponente sarà responsabile della conduzione del cantiere e dello stato delle opere, anche in caso di intervenuto rilascio di certificato di conformità edilizia ed agibilità per edifici ultimati nel rispetto delle condizioni sopra specificate.

La Ditta Attuatrice sarà tenuta a prendere misure cautelative di sicurezza (apposizione di cartelli che limitano la velocità di circolazione o eventuali segnalazioni di pericolo) nei confronti di chiunque si trovi a transitare/ utilizzare gli immobili ricadenti nel comparto, soprattutto nel caso in cui le agibilità siano

rilasciate per stralci funzionali.

In caso di lavori su strade o percorsi ciclabili, competerà al Comune l'emissione delle ordinanze di divieto di circolazione eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori in piena sicurezza.

Titolo III

Disciplina generale del presente Accordo

Capo I

Modifiche

Art. 11- Adeguamenti

Sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nel presente Accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i criteri informativi e i presupposti dell'Accordo stesso, e non incidano sul dimensionamento, le previsioni o le norme del P.R.G./P.I., nel quale ultimo caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante formale modifica del presente accordo di programma.

I tempi previsti per la realizzazione degli impegni e l'esecuzione delle opere oggetto del presente Accordo potranno essere derogati nel caso in cui sussista un oggettivo impedimento alla progettazione ed esecuzione delle opere anche derivanti dai tempi dell'istruttoria da parte degli enti coinvolti.

La vigilanza sulla corretta attuazione/interpretazione della succitata clausola è demandata al Comitato di Vigilanza di cui al successivo articolo 16, vengono fatte salve le facoltà del Comune di San Michele al Tagliamento di attivazione/escussione della fidejussione a garanzia delle opere oggetto del presente accordo.

Capo II

Norme generali

Art. 12 – Salvaguardia diritti di terzi

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune

deve essere rilevato completamente indenne, sia da parte della Proponente che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla inesatta o erronea esecuzione delle opere di cui al presente atto.

Art. 13 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Art.14 – Richiamo alla normativa

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle vigenti norme statali e regionali.

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs n. 82/2005 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Capo III**Art.15 – Collegio di Vigilanza**

Per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo la Regione Veneto istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all'art. 34, co 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000 così composto:

- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
- rappresentante del Comune di S.Michele al Tagliamento;
- rappresentante della Soc.Immobiliare Nettuno s.p.a. ditta attuatrice dell'intervento e successivi aventi causa.

Al Collegio spetterà il controllo tecnico sull'esecuzione dell'Accordo e sull'attuazione del programma di intervento anche con riferimento all'esecuzione

delle opere pubbliche.

Spetta al Collegio determinare quali sono le modifiche degli atti contemplati dal presente accordo che non incidano sui criteri informativi dell'accordo e che quindi non richiedano una formale variazione dell'accordo medesimo, ma esclusivamente l'emanazione degli atti da parte degli Enti via via competenti.

I poteri sostitutivi per l'attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste dal presente accordo di programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore, potranno essere esercitati dal Presidente della Regione su segnalazione del Collegio. Prima dell'esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto dovrà notificare al soggetto attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da eseguire o da modificare.

Le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dall'attuazione coattiva saranno poste a carico dell'inadempiente e determinate, ove possibile, in base a tabelle e tariffe ufficiali, il tutto a cura del Collegio di Vigilanza.

Capo IV Esecutività

Art. 16– Norme finali

Il presente Accordo, composto di n. ____ pagine, sarà reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 32 – comma 4 – della L.R. n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di San Michele al Tagliamento

Per la Proponente, Soc. Immobiliare Nettuno s.p.a.